

I

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

Francesco Paolo Casavola  
(1931-2026)

*Il 3 gennaio 2016, nove giorni prima del suo 95° compleanno, si è spento a Napoli Francesco Paolo Casavola. Tra i più illustri storici e giuristi del XX e XXI secolo (già Presidente del MEIC [Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale], Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, Giudice e poi Presidente della Corte Costituzionale, membro della Commissione di arbitrato per la ex Jugoslavia, Garante per l'Editoria e la Radiodiffusione, Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, autore di una numerosissime pubblicazioni in tema di diritti antichi, diritto positivo, rapporti tra Stato e Chiesa, democrazia, Costituzione, laicità, religione e tanto altro ancora), ha onorato questa rivista accettando di esserne il Presidente del Comitato Scientifico, e di pubblicarvi un suo contributo.*

*È stato uno tra i pochi storici del diritto a sottolineare la necessità di non chiudere lo studio storico-giuridico al solo diritto romano, ma di aprirlo alla conoscenza dei Diritti dell'antico Oriente mediterraneo. A questo argomento dedicò un saggio altamente innovativo, che ha avuto un'ampia risonanza, (apparso la prima volta su *La civiltà del Mediterraneo*, 2 [1992] 9-19, poi ripubblicato nella silloge "Sententia legum" tra mondo antico e moderno II Metodologia e storia della storiografia [Antiqua 87], Napoli 2001, 325-327), intitolato appunto *Diritto romano e diritti dell'antico Oriente mediterraneo*.*

*Per rendere omaggio al grande Maestro, pubblichiamo, col permesso della famiglia, il dattiloscritto originale del saggio. Ci sembra che esso rappresenti un documento mirabile non solo per i suoi contenuti, ma anche come dimostrazione del modo di lavorare del Professore, che scriveva di getto, apportando, come si vede, pochissime correzioni al testo. Anche in seguito, fino alla fine dei suoi giorni, ha scritto sempre a mano, senza mai usare né la macchina da scrivere né tanto meno il computer. Manca l'apparato di note, per le quali usava in genere avvalersi dell'aiuto di collaboratori, a cui dava le opportune istruzioni. Esse sono reperibili nelle due edizioni del saggio già pubblicate, e non ci pare necessario riprodurle in questa sede.*

*I Direttori*

# Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo

canonistica e giuristica

1 Il diffondersi nella cultura giuridica europea, <sup>Y</sup> a partire dal XVI secolo del Talmud e delle lingue in cui era scritto, l'ebraismo nelle sue varianti, orientale, affine al sinac, per il Talmud babilonese, occidentale, affine al samaritano, per il Talmud georgiano o palestinese, mentre l'ebraico in cui sono tramandati molti brani, ha determinato alla sua origine una sorta di <sup>natura</sup> alternativa eretica di rivoluzioni e di stili di diritto pubblico e privato del popolo d'Israele, ma con una nuova rappresentazione della ~~forza~~ genesi del diritto dei nuovi civile. Fino a quel secolo, l'Inquisizione per il diritto romano, la Chiesa per quelle comuni, esaurivano le matrici di tutto ciò che si tenere pro norma.

Le nuove conoscenze intorno alla legge naturale indussero a leggerci un nucleo di diritti naturali e in ogni caso rivelavano un tempo notevolmente più lungo nella evoluzione giuridica dei popoli antichi. Si faceva strada l'idea che i diritti dei popoli mediterranei si fossero

influenzati a vicenda o che avvolgono derivassero  
da una comune origine o da istituti, di principii  
e di regole.

La ricerca del diritto naturale, rivelato da Dio  
stesso agli uomini con i comandamenti a Moïse,  
e quello di un'oltranza <sup>affettuante mitica</sup> diritto comune, e più realisticamente  
la comparazione fra le istituzioni giuridiche gre-  
camente ed orientali, anzioeus volgendo la  
potestorietà antiquaria e fantasia etimologica  
(si giunse perfino a costruire analogie e  
parencie tra il diritto ebraico e quello degli  
indiani d'America), <sup>egiziano</sup>, tuttavia, <sup>al loro inizio</sup>  
oltre <sup>per molti anni fuori</sup> documentare: nel 1572, un allievo  
<sup>di cui non si sa</sup> Pierre Pithou, famoso giurista ed editore di  
forti, pubblicava le Collatio o paratio legum  
mosaicarum et romanarum &c., una raccolta,  
databile fra la fine del quarto e i primi dieci  
decimi del quinto secolo, di norme romane  
e di brani di giuristi romani, nominati fra i  
più importanti ~~dei~~ e, invece delle leggi delle  
istituzioni, e cioè Papirianus, Paulus e Ulpianus, e  
costituzioni imperiali.

Ma la polarità Ebrei-Romani concorre ad essere superata, in una rappresentazione più complessa delle relazioni tra diritto romano e diritti orientali, dopo le ricerche nel 1862, del cosiddetto libro fizzi-romano di diritto, una raccolta illogica di norme prevalentemente di diritto civile e di diritto imperiale in tema di contratti e successioni, con probabile destinazione didattica, datata nella Roma del V sec. d. C., scritta nell'originale in greco, ma tramandata in versioni tante, in greci, arabo e armeno -

Nel 1901, negli scavi archeologici di Susa, capitale dell'Elam, venne alla luce una stele in basalto nero, con 3638 linee scritte in caratteri cuneiformi, contenenti prologo, 282 paragrafi ed epilogo del famoso codice del re Hammurabi, che regnò in Babilonia dal 1728 al 1686 a. C. Fu come se l'orizzonte dell'antico si spalancasse su dimensioni lontanageggiunziate. Taboli di cosmologia, coretti solo molti più tardi, datavano Hammurabi addirittura al 2215-2262 a. C.

~~Ma~~ de se pote che si susseguono di ~~veri~~ <sup>documenti</sup> ~~e giuridici~~ dei sumeri, degli Amuri, degli hittiti  
~~continuando a organizzare molte colonie~~  
~~avendone una sorta di vita civile a partire da~~  
epoche ancora più violenti.

Nel 1903 Müller pubblicava un libro dedicato al codice di Hammurabi e ai suoi rapporti con la legislazione mesopotamica e con la legge delle XII Tavolette, compattamento del diritto militare fra i diritti mesopotamici, ebrei e romani.

L'anno successivo Leopold Wengen tenne a Vienna una lezione su storia giuridica di Roma e dell'Antichità, proponendo una storia unitaria del diritto antico, di cui diceva anni dopo, nel 1914, ecco un esempio, una *Allgemeine Rechtsgeschichte*, scritta con il Kohler, che riguarda una introduzione nell'origine del diritto e nel diritto dei popoli primitivi, trattata in un capitolo, oltre che del diritto dei popoli canocili (Atrechi, Irees, Magi, Melani, Mongoli), del diritti orientali babilonese e assiro, egiziano, israelitico e giudaico,

arabo e islamico, indiano, babilonico, persiano,  
armeno, giapponese. Il Weinger, <sup>probabile</sup> scrive un  
capitolo sul diritto greco e sul romano -  
nel 1917 il maestro di Weinger, Gustav  
Mittels, che già nel 1881 aveva esplorato  
le relazioni fra diritti greci-orientali e tanti  
diritti romani, nell'opera intitolata  
Diritto imperiale e diritto popolare nelle Province  
orientali dell'impero romano (Rechtsrecht und  
Volksrecht in östlichen Provinzen des römischen  
Kaisertreiches), pubblica un saggio su  
Storia del diritto antico e studio giurisprudenziale  
(Antike Rechtsgeschichte und romanistischen  
Rechtsstudium), giustificando severamente  
l'ipotesi metodologica e tematica dell'allievo  
Weinger -

Egli reputa l'Antike Rechtsgeschichte un  
"crocetto tanto erroneo, quanto sarebbe la  
concezione di un sistema generalestellare" -

I diritti assiro-babilonese, giuridico-armenio,  
egiziano e greco "non sono separati l'uno  
dall'altro, solo apparentemente collegati ad

unità con quelle grandi linee che non solt' un  
succiare al momento delle nascita di Cristo fra i  
fatti prima e dopo Cristo?

Piuttosto che ripetere con le fontanze "l'anno che  
separò la Mesopotamia dal libero e questo a  
una volta dall'Egitto", Miltiades propose ai romani di  
ben altro programma di studio: "scrivere il progresso  
graduale dei cometti giunotici e le loro evoluzioni  
di generazione in generazione, mostrare con ciò  
l'attività involontaria dei singoli giunoti e presentare  
in tal modo una storia giunotica biografica  
dell'antichità romana, nello stesso modo come si  
rileveranno le involontarietà nella storia dell'arte";

A mano a mano che progredivano le conoscenze  
sui singoli diritti, quella certezza che sembrava  
a tanti uccire il Cattolice di Hammurabi al  
Libro giudeo-romano, si sperava - le ipotesi suggestive  
di una origine egiziana del diritto cattolico,  
che sono sub finché Mose fu allevato in Egitto,<sup>(maccabaeus)</sup>  
• o di una influenza delle riforme legislative  
di Amasis, faraone delle xxvi dinastie  
dal 570 al 526 a. C., sulla legge delle XII Tavole,  
per la competenza che <sup>aveva</sup> delle pietre ambasciate

iniziata dai decennii in Grecia, i<sup>vi</sup> avrebbe avuto  
~~suo~~ il suo nome nella lettura delle storie di  
Erodoto ai giochi olimpici<sup>(Reinhardt)</sup>; così come il carattere  
arabo del diritto romano dattico, dal momento che  
Papiniano e Paolo ~~ebbero~~ avrebbero stati arabi; e  
Ulpiano si sarebbe vantato di essere un fenicio di  
Tiro (Oswald Spengler); ed anche la rappresentazione  
di un originario diritto semitico avoltori dai cinque  
ai sei millenni nelle antichissime dei diritti mediterranei  
orientali, sumerico, beliloneo, assiro, etrusco, siciliano, punico,  
greco, bizantino, egiptiano, musulmano, sui quali il  
diritto romano, nelle varie fasi della dominazione  
imperiale, avrebbe agito da fattore di uniformazione degli  
elementi comuni (Eugenio Cursi); tutte corrette ed  
altri prospettazioni ricostruttive finiscono col rivelare  
un ~~ma~~ esempio di immaginazione, ora fragilità di  
interpretazioni di dati non conosciuti.

A ricerche meglio ravvicinate alle fonti di documenta-  
zione neffuse il diritto greco appare unitario  
e coerente ai diversi diritti delle tante città greche.  
Di questi profondo Ocarne <sup>involve</sup> ricordare come Pietro  
de Francisci dimostrò nel 1920 che "l'ellenismo

diffusa da Alessandro nel tempo di cinque grandi civiltà,  
la greca, l'iranica, la scita, la semitica e l'egizia,  
non riuscì a penetrarle e ad alterarle sostanzialmente,  
si bene si trasformò a sua volta sotto l'influsso di  
quelle e lasciò festo offrire gli elementi originari  
quando il miracoloso infuso si frantumò, fra i vizi, iue e  
bottiglie, nei regni del Diavolo chi?

④ Le ~~potestacapte~~<sup>want</sup> di misfazione di assorbimento che  
sarebbe stato svolto dal diritto inferiale romano  
nei confronti dei diritti locali si rivelare, nelle  
indagini di Raphael Taubenschlag in Egitto, insistente,  
la quest'area il diritto autoctono si era conservato  
accanto a quello greco e al romano anche dopo la  
costituzione del Antônio Canevella del 212 d. C. e  
sembra riuriginarsi in età bizantina -

Quanto al libro siro-romano, l'islamista  
Carlo Alfonso Nallino, nel 1930, provava ch'era  
è versione siriana non anteriore alla metà dell'VII  
secolo d. C. di un testo didattico greco, di un  
professore o di un studente di Berlì o di Costantinopoli,  
utilizzabile per gli ecclesiastici delle chiese lire,  
tenuti della dominazione mamelucca, per la  
quale valere il principio delle territorialità e  
non delle territorialità del diritto, con afflitione

ai membri delle comunità cristiane d'oltre cristiano, entendo la giurisdizione funzione di tribunali religiosi. Ma il materiale giuridico dell'originario testo - *ius civile e ius novum* non era un *ius honorarium* rispetto alle condizioni delle società orientale non deve avere agorabili l'afflazione delle confuse comparsie da parte dei giudici della Chiesa sì.

2. L'insegnamento, inaugurato nell'Università di Roma fin dal 1913, di *Diritto dell'Oriente Mediterraneo*, tiene conto dei problemi delle conoscenze fra gli orientalisti, ~~e~~ egittologi, <sup>egiziani</sup>, islamisti, e del mutamento metodologico, dopo l'abbandono e della ipotesi di una originaria unitarietà giuridica dei popoli del Golfo Persico e del Mediterraneo e delle proposte di una storia generale del diritto antico.

La denominazione "Diritti dell'Oriente Mediterraneo" esprimeva così chiaramente la pluralità e autonoma originalità delle esperienze giuridiche dei popoli che attraverso migrazioni, invasioni, contatti commerciali e culturali variamente si influenzavano dalle regioni sud-anatoliche e mesopotamiche fino alle acque del Mediterraneo.

Il carico metodico impiegato è stato quello di una storia <sup>di cui si divisi</sup> di una comparsa storica per sé, senza pregiudizi né di parentele né di isolamento, ma copiando dai documenti e dagli eventi ogni utile riferibilità a quei processi di coordinazione, interventi, tra tardoantico e protobizantino, nell'area delle dominazioni imperiali romane.

Lo studioso, che ha dedicato gran parte della sua vita scientifica di romanista e di orientalista alla disciplina, è stato Edoardo Volterra, autore non solo di accurate rassegne e recensioni alle pubblicazioni incennati di documenti <sup>di cui si tratta</sup> cuneiformi, ma anche di studi, spieci in materia metatimorale, su fonti tunisine, accademiche, istitute, armate, neohelleniche, egiziane, ma anche di una preziosa monografia intitolata "Diritti romani e diritti orientali", pubblicata nel 1937 e ristampata nel 1983, ~~che~~ <sup>che</sup> nonché di una prefisione romana del 1852 dedicata alle "Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali", che siano così <sup>minuziosamente</sup> dello svolgimento di questo particolare ambito di ricerche dall'età monarchica ai nostri giorni —

Nei corsi profondi nell'Università di Roma, dei quali uno è stato pubblicato nel 1970, è possibile ricavare un pensiero esauriente dei problemi generali, oltre che ~~inclusi~~ <sup>raggiungibili</sup> e <sup>coperti</sup> i singoli indagini particolari; in questa che è da considerarsi una disciplina essenziale per la formazione culturale del maniasta, oltre che per <sup>quegli</sup> studi della storia dell'Antichità - bensì tutto è da sottolineare un passaggio nella storia dello spirito europeo e della comprensione di civiltà da età lontane. L'Europa si è strutturata sul lascito giuridico del diritto romano e i primi approcci dei giuristi europei ~~a~~ a diritti del mediterraneo antico sono stati cristianizzati da concetti, termini, forme mentali peculiari della tradizione maniatica.

Nel 1564 il Baguelus, nel licenziazione suo. raccolti da brevi del Vetus e Nuovo Testamento ovoidati secondo il sistema del corso di Giustiniani, scriveva <sup>in latino</sup> nella prefazione: «... ho con libri delle Sacre Scritture composta quest'opera, che ritengo neppure tentata da altri prima di me... E perché avete un qualche ordine sistematico, l'ho cominciata secondo lo schema dei Digesti o Pandette del diritto civile... Questo

è sistema che non ha eguale ed è ormai diffuso." Il diritto romano contiene la comprensione di norme e di istituti giuridici di civiltà diverse e lontane mille anni da quella europea, proprio perché se ne offre una trasformazione e traduzione usando del codice romanzistico. Gli orientalisti per rendere intelligibili i cani o le leggi o le decisioni presenti nelle loro serie documentali si servono di figure e nomenclature romanzistiche, e i romanzisti ignoranti o poco esperti di lingue orientali non sono in grado di controllare la correttezza di siffatte operazioni — Finanche la designazione dei documenti è fuorviante. Il termine inglese Code fa della raccolta di Hammurabi un codice, come se si trattasse di qualche era o di simile ad analogo ai codici Teofrancus o Giustinianus o Napoleone. La maniglia per le nuove sofferte sollecita valutazioni di superiorità di questi diritti, ritenuti come il numero fino al IV millennio avanti Cristo, sul più recente diritto romano. Così come il pregiudizio religioso <sup>aveva</sup> sollecitato <sup>impedito</sup> la giustizia di prevalere, almeno sotto il profilo etico, della legge di Mose' su quelle romane.

E finisce così con l'andare in eclisse una innegabile certezza storica: l'era il diritto

romani soltanto, e non una delle altri diritti che lo hanno preceduto ed acquisito, ma costituzione razionale stata di conflitti apparsi categoriali e concettuali, elaborati con strumenti della retorica e della dialettica greca. Al contrario i diritti mesopotamici e mediterranei, e tra questi anche i diritti greci, non rivelano alcuna matrice razionalmente ma solo di esperienza e di comune.

Il diritto romano ha fruttato una scienza di giuristi, sopravvissuta alla fine della società e dell'Impero dei romani, e divenuta fondamento dei diritti europei. Nessuno degli antichi diritti ha conosciuto una scienza giuridica - le collazioni di leggi, di decisioni giudiziarie, gli archivi di atti privati rivelano un ancoraggio a singoli casi, senza generalizzazioni e sistematizzazioni concettuali. Si è ad esempio notato per il codice di Hammurabi che si dichiarava chi è ladro, ma non si contiene la figura del furto. Del resto, anche nel campo delle cosiddette scienze esatte, ~~non contiene~~ sia la documentazione cuneiforme di osservazioni astronomiche e di operazioni aritmetiche ed algebriche non contiene mai una trattazione teorica con regole e teoremi.

Gli studi di matematica numerica e babilonese, chiudesi alla soluzione di equazioni di primo grado e a problemi di recesso giusto ottenuti <sup>una</sup> con riscami e metodi di ~~estorsione~~ come sarà per l'egiziano geometra greco, ma con complicate operazioni di calcolo, non riuscendo a decifrare le regole di deduzione. Altrettanta diversità di mentalizzazione corre tra i diritti orientali e il diritto romano.

Con ciò non si vuol dire affatto che le società e le culture orientali siano di un livello inferiore a quello originario di Roma. Anzi, tutt'altro - Malgrado esse si estendano da oltre a tre millenni prima della fondazione di Roma, la complessità dell'organizzazione sociale materiale in grandi insediamenti urbani, in <sup>imponenti</sup> infrastrutture tipiche di civiltà idrauliche, è di tutte evoluzioni rispetto alla modestia ed essenzialità <sup>reale</sup> dei corollamenti a base tribale e gentilizia per ~~che~~ piccole aggregazioni di pastori e agricoltori del lessico arcaico. Gli Stati delle monarchie orientali, con una articolata burocrazia, con carte colte di sacresti e di sacerdoti, con eserciti potenti, non sono paragonabili con la civitas romana dall'VIII al V secolo a. C.

le relazioni internazionali, gli scambi commerciali, una produzione di tipo preindustriale, una agricoltura assistita da opere di ingegneria non hanno confronto nella ruvidezza e forza produttiva romane.

Eppure Roma ha avuto più futuro e dunque modernità di quegli imperi e di quelle società già tanto più avanzate.

Se nel diritti n' contiene il segreto della sorte dei popoli, è adesso che ne rivolta una domanda di stampo verbieriano s'è perché così è stato. Il diritto romano è fondato ben presto, dopo i duecentocinquanta anni del regno assirio, sul principio delle leggi popolare.

Emile Schlechter, nel 1905, ha pubblicato uno studio su la "loi" dans la Mésopotamie ancienne, dove si stabiliscono l'equità su ispirazione dello stesso. Nel 1873 a. C. Lipit Ishtar, sovrano di Isin, dichiara nel prologo e nell'epilogo di una raccolta di disposizioni in lingua sumera: "Secondo la parola giusta di Utu ciò ho stabilito l'equità in Sumer e Akkad. Secondo la proclamazione di Enlil, io, Lipit Ishtar, figlio di Enlil, ho scacciato con la

parole la malvagità e la malevolenza, ho tolto le lacrime, i lamenti, la corruzione e il peccato, ho fatto risplendere la verità, l'equità ed ho assicurato il benessere in Sumer e Akkad!"

Sulle stèle olio dura, su cui è scritto il volto di Hammurabi è effigiato il dio Shamash che consegna lo scettro della giustizia ad Hammurabi, Shar mesharim, che significa affatto re di giustizia. Nel prologo Hammurabi afferma: "Quando Marduk per dirigere la gente per procurare al paese salvoamento mi chiamò giustizia e diritto nella lingua del paese lo stabilii e procurai benessere alla gente". E nell'epilogo: "per finalizzare il diritto del paese, per decidere le decisioni del paese, per repagare gli oppressi, le mie parole presero nel mio monumento scritt' e di fronte alla mia immagine, re della giustizia poti".

Di fronte al dio che porta attraverso il re, il cincinno populi del crocifisso centuriano romano; nella evoluta società babilonese un modello senza libertà, un potere oppresso che chiede salvare dal potente ~~alla giustitia~~ al re di giustizia; nella piccola ciitra' lasciale che, espulsi i re, si vanta del titolo di libere res publicas, i cives che esercitano

diritti politici protetti da garanzie costituzionali  
contro il potere pubblico -

Una precoce laicizzazione dei diritti in Roma,  
ma un inestricabile intreccio politico-religioso  
nei diritti romani e mediterranei, che  
si protegge ancora nei nostri giorni negli ordinamenti  
islamici.

Il ~~statuto~~ <sup>diritto</sup> ~~in~~ civile romano non è emanazione  
del potere statale, ma piuttosto delle comunità  
dei cives, delle città. Il diritto romano, anche  
non rispetta il principio della territorialità,

<sup>è nei popoli orientali e mediterranei un ambito aperto</sup>  
<sup>da un legislatore male noto e</sup>  
per quale entra sia pure talora come garante accanto  
alle parti; il ~~re~~ <sup>primo</sup> proprietario che c'è il monarca.

Nel <sup>diritto</sup> ~~civile~~ romano la famiglia si pone  
come organismo autonomo e sovrano rispetto  
alla stessa civitas; nei diritti orientali e  
mediterranei le comunità prevalgono sulla  
famiglia. I fatti non hanno nei figli  
nulla di simile alla patria potestas  
romana, proprio perché la famiglia non  
costituisce un ordinamento giuridico fondato  
nel legame patrматivo, ma una società

naturale assolvente funzioni biologiche e socio-economiche di riproduzione ed allevamento delle prole.

Il matrimonio è d'fatti una corona della donna, è condizionato alla funzione, è assunto account alla moglie, una pluralità di mogli di qualità inferiore. L'azione è ricondotta al fine incremento filantropico del trasferimento obbligo <sup>nuova</sup> e <sup>libero</sup> e <sup>ed affari</sup> caratteristico dell'allevamento dell'avoltura.

Nella materia delle obbligazioni non rige il principio della tipicità contrattuale tipicamente romana, infatti esiste i negozi dei privati, questi: sono intesi come debiti privati account a vicini pubblici. Il diritto penale è sempre repressione della comunità o del potere statale, mentre il diritto romano

conosce debiti privati account a vicini pubblici. Non si possono chiudere questi canoni fin troppo sommersi su temi e questioni tanti avuti senza ricordare per ultimo, ma non ultimo il carattere dell'ovatta che dovuta, l'esperienza giuridica dei Romani, obiettivo al principio delle forme scritte tipico delle culture orientali, che sono culture di scritti. E' proprio fra

Golfo Persico e Mediterraneo che si pone strettamente scritta di più grammari a ideogrammi e scritti ad alfabeti fonetici.

Tre questo e tress secoli le scritture cuneiformi cominciano a registrare una riduzione di segni, probabilmente connessa dall'aumento di valore fonetico di alcuni simboli. Si tratta di una flessione che <sup>è</sup> dal 891 segni a 637 calcolati su 620 tavolette <sup>di argilla</sup> incise. In età fin' verso occorrono almeno 300 segni per una comune lettura. Questo significa lungo esercizio di apprendimento in opposte scuole per scribi, in cui il metodo d'insegnamento consisteva nel copiare una frase già scritta nella parte alta di una tavoletta. In tal modo si induceva <sup>un futuro scriba</sup> una tecnica, e con essa una mentalità, di riproduzione. Le conoscenze degli scribi erano più simili a quelle di un custode di modelli che non di chi dispone dello strumento della scrittura. Cio' spiega perché gli scribi, riproduzioni di frasi date, fossero specializzati secondo i settori di utilizzosime dei diversi confusi lessici, e cioè si distinguessero in scribi per i sacerdoti, per i templi, per l'esercito, per i medici, per gli astrologi, per i contratti dei privati e via.

Nel corso del tempo la riproduzione dei fuori strada è l'uso dell'accadico, anche in scoli, con il quale, in cui la lingua d'uso era l'aramenico e veniva più intendere l'acco o il babilonese, rendevano

la documentazione giuridica del tutto formale e  
sempre alla realtà - Volgono ricorda che  
i documenti cuneiformi del primo millennio riservano  
giurisprudenza in materia civile e legge criminale perché  
se ne potesse classificare il contenuto a fini di conservazione in  
archivio - <sup>scritta</sup>

Anche in ~~fatti~~ che erano alfabeti fonetici, l'organizzazione  
civile degli scribi, favorita dagli aspetti sociali e politici,  
a fini di domusazione delle popolazioni, rimandando  
la scrittura dei modulari.

L'esperienza giuridica dei Romani diversamente ispirata  
alle oralità e gestualità degli atti giuridici, consentì  
che la scrittura, anche con evoluti alfabeti fonetici,  
fornisse segni preci e poi latini, non fosse che  
uno strumento aperto a tutti - si ricordi come  
la lettura dovesse essere ormai per tempo una  
necessità per i cittadini - la legge delle XII Tabelle,  
la promulgatio delle leggi da portare all'omaggio,  
l'edictum del Pretore e degli estili curuli,  
tutti testi scritti proposti alla pubblica lettura  
perché ogni cittadino potesse conoscere il diritto  
cittadino e sentire tutelato ~~sia~~ o forse  
~~non~~ conoscere dei mutamenti che con la forza  
di una nuova legge i governanti intervenivano  
introdurvi -

Una scrittura non rigidamente riprodottrice di modulare consente in Roma la nascita di una giurisprudenza scientifica. L'attista' canzonare, cioè di redazione di formule regolari e giuridiche, occupa una parte minima della professione del giureconsulto, dominata dallo studio orale fino all'età augustea, e dalla elaborazione di una letteratura giuridica, articolata in diversi generi - digesta, response, questiones, commenti ad evictum, ad balinum, novigie su luoghi istituti di diritto privato e pubblico - nelle quali l'attenzione casistica non esclude, così presupponendo il disegno teoretico del sistema e dei sistemi, civilettico, canonico, olio uis gentium, olio uis nocturnus, e le complesse traevia articolate delle contractualizzazioni e lo strumentario logico della dialetica, dei generi e species, delle analogie, degli argumenta, delle definitions ecc.

L'adattare nei modulari dei diritti romani la costituzione <sup>pratica</sup> dell'alto non lascia intendere quale ne sia la regola pretese minuta col astulta.

3

Il diritto romano deve pur esser considerato non come un competitore vincente sui diritti

orientali e mediterranei, per le regioni sommariamente  
nuove accennate, ma con una forza storica di  
tremendo slancio principio delle personalità all'altro  
della territorialità del diritto -

Da questo punto di vista, dal III secolo in poi, l'~~sta~~ <sup>stato</sup> statalità imperiale insomma assume quelle  
forme che verranno nell'ero successivo <sup>qualche</sup> spazio dei  
grandi Stati territoriali moderni - Il <sup>diritto</sup> ~~diritto~~ c'è  
era profilo e soltanto dei *cives romani*, il principe  
fu costituito dal suo ruolo di capo della massima  
egemonia o <sup>per</sup> farsi legislatore di uno Stato sovrano  
multinazionale e finanche legislatore degli  
stranieri, orolinando e premiando il rispetto  
dei diritti di ogni popolo e città compresi  
nella sfera della dominazione di Roma -  
Tutte le patrici, conviventi nella *fatua communis*,  
conservavano ai propri cittadini il diritto <sup>per</sup> *cupi*,  
nazionale o locale -

Con l'estensione delle cittadinanza a tutti gli  
abitanti dell'impero, si pose il problema  
dei rapporti diritti romano - diritti dei popoli  
in modo nuovo: di prevalenza del primo,  
di combinazione dell'uno e degli altri,  
di influenza e di reciprocità questi in quello.

Ovviamente nessuna di queste ipotesi è fuoribile a priori. Ricerche minime e disponibili ad accogliere ogni variazione in connetto, da veri a mutari e contingere locali e temporali, possono illuminare questo esteso e intenso processo che è stato, per l'impiego di chiavi interpretative generalizzanti, disegualmente come ellenizzazione, orientalizzazione, volgarizzamento, cristianizzazione. Lento, se ti guardi alla parola delle grandi lingue intermediali del mondo antico, l'accadico, l'aramaeo, il latino e il greco, non si può non ricordare che nell'area orientale del Mediterraneo il greco diventa dominante, malgrado si impone insieme al diritto romano il latino come lingua dei tribunali e dello Stato. Gli avvocati che fino al III secolo avevano esercitato le loro professioni in ogni parte dell'Impero anche senza conoscere il latino, ora debbono impararlo e con esso il diritto romano, diventato diritto territoriale della monarchia. San Gregorio Taumaturgo cominciò a prendere legioni private nella città natia di Cesarea

di latini fu fata anche a frequentare i corsi universitari di diritto a Beirut e cos' continuò le sue professioni forense. Ma durante il viaggio incontrò Origene e si convertì ad altro destino - Tuttavia quel latino agli studenti delle scuole giuridiche di Alessandria, di Antiochia, di Beirut e poi di Costantinopoli, serviva a conservare fedeltà di lettura alle biblioteche delle opere dei giuristi classici ma restare pur sempre una lingua straniera e in certo senso già morta in un ambiente grecologante - la decadenza ufficiale dell'*Impero Romano* di Oriente oī cominciò suggestore agli studenti moderni - fra i quali il Brufante - di intendere questo periodo come del diritto romano. Perché nella lingua greca, con <sup>rimbalzi più</sup> ~~alzarsi dal~~ travaglio dei concetti giuridici dal latino, spesso come avvertiva già l'ultimo dei giuristi della dinastia venetiana, Modestino, quando non si ricorreva all'estremo rimedio delle fusi e semplice riconfigurazione delle parole latine in caratteri greci, si finiva col

beicolore istituti e concioni e pratiche di  
origine sforia rispetto alla tradizione romana.  
Soprattutto nelle province fin' erposte alla  
influenza dei diritti dell'Oriente mesopotamico  
e del Mediterraneo ellenistico o che ne avevano  
conservato l'uso durante il Principato sovrauzionale  
romano, la vita giuridica effettiva risultava  
da una adulterazione dell'uso iusposti  
diritto territoriale dell'Impero -

Dalla distinzione, proposta dal Mitteri,  
di un diritto ufficiale dell'Impero e di  
un diritto popolare, si è fin' recentemente  
corrotto da Ernst Levy la lettura di un  
processo di volgarizzazione del diritto romano,  
inteso come impoverimento dei suoi appassi:  
concettuali, specie dopo la scomparsa delle  
stesse giuridice classiche, e forse riduzione  
delle figure formalizzate delle fognata,  
dell'obbligazione, della successione, dell'esame  
ai contenuti pratico-economici che ambienti  
socialmente e culturalmente periferici e

defarsi intendere realizzare.

Quanto al Cristianesimo, i nuclei ~~nuovi~~ <sup>nuovi</sup> del Pentateuco per il Vecchio Testamento, dei Vangeli e delle epistole di S. Paolo, per il Nuovo, opportunamente oleggiati e esaltati invece nella loro componente etico-religiosa, penetriamo nelle tavole dei nuovi sociati e di qui nella ispirazione delle leggi degli imperi cristiani.

Se la diaspora giudaica conservava con rigore e in separazione il legalismo vetero-testamentario, le nuove religioni trasportare i valori profondi dell'ebraismo nel diritto imperiale.

Tutti questi processi di trasformazione e di transizione dal Tardo-Antico all'età bizantina, altrettanto di essere verificati da ricerche sempre rinnovate multidisciplinari e interdisciplinari nelle quali i studiosi furono giovani soltanto della migliore conoscenza dell'interno dei contenuti delle grandi fonti documentarie dei circa 2000 anni, spesso da Teodoro II a Giustiniano I.

Quanti al cuore dell'Impero classico, una grande lacuna resta ancora nelle conoscenze

dello studio del diritto. Ed è quella delius  
gentium, una grande lex mercatoria comune  
ai popoli del Mediterraneo, forse l'unica koīnή  
diritto, mai realmente esistita nel mare  
Tricontinentale. Ma del ius gentium diffanno  
affatto quel che è stato <sup>dal Romani</sup> negli ~~verso~~ la  
pratica del Tribunale del pretore neoprius dal  
II secolo d. C. in poi. Gli istituti recati,  
forniti i contratti consumati; hanno fatto  
talmente corpo con il diritto romano, che  
non lasciano intravedere traccia delle loro  
vita anteriore fatta i popoli che li avevano  
sviluppati, infatti, come nel recordo recato d. L.  
Gaius risulta ai suoi studenti, stalle sapienze  
naturale.

Ma forse proprio nelle ragioni naturali stesse  
la via per una nuova esplorazione della  
civiltà giuridica del Mediterraneo antico.  
Voglio dire per una storia <sup>regolativa</sup> che affronti  
il cruento e il molteplice e da esso frappa  
quei lineamenti semplici che furono avve  
rientato una esperienza <sup>regolativa</sup> diffusa e comune.